

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA` E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993 N. 507)

Deliberazione del Consiglio comunale n 66. del 29.10.2004

{ TOC \o "1-1" \h \z }

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni. In conformità a quanto disposto dal capo I del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art.2 - Ambito territoriale di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano le forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune.

Per quanto non espressamente regolamentato si fa riferimento a quanto stabilito dal:

- Capo I del D. Lgs 507/1993;
- D. Lgs 285/1992, Nuovo Codice della Strada;
- DPR 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- L. 1089 del 1939 , Tutela delle cose di interesse artistico e storico;

Dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione in determinati luoghi e su particolari immobili di forme di pubblicità esterna

Art. 3 - Classificazione del Comune

1. A norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 il Comune di Albino rientra nella IV classe impositiva.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

CAPO II PUBBLICITA'

Art. 4 - Presupposto dell'imposta e definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per se stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario è tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

Art. 6 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.

5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici non superiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione tra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dall' art.12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 7 - Autorizzazioni

E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario);
- diffusione sonora da posto fisso;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- aeromobili e palloni frenati.

Le autorizzazioni relative a striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso sono rilasciate dal comune o dal dirigente appositamente incaricato, previo parere degli uffici competenti, entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La pubblicità effettuata con striscioni è consentita quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, non vi ostino ragioni estetiche, panoramiche ed ambientali o di incolumità pubblica e previo consenso del proprietario degli immobili ai quali gli striscioni stessi vanno applicati. Gli striscioni dovranno essere installati ad un'altezza non inferiore a mt. 4.50 dal piano stradale

La pubblicità sonora da posto fisso, ivi compresa la semplice diffusione di musica, eseguita con qualsiasi mezzo acustico, in modo da essere percepibile in luogo pubblico può essere autorizzata esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 20.

La pubblicità fonica da posto fisso deve essere contenuta nei limiti fissati dalla normativa vigente in tema di inquinamento acustico (D.P.C.M. del 1.3.1991 e successive modificazioni), ed è comunque vietata a meno di cento metri dalle case di cura e di riposo, da scuole pubbliche e da edifici adibiti al culto.

Nei casi di pubblicità in forma ambulante, la ricevuta di pagamento deve trovarsi sempre in possesso anche in copia fotostatica, di ciascuna persona incaricata dell'esecuzione della pubblicità e nel luogo in cui quest'ultima si effettua

Le autorizzazioni relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate dal soggetto di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Il Responsabile del procedimento, entro 3 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi ed in base a propria autonoma valutazione, ad uno o più uffici competenti ad esprimere parere.

I pareri eventualmente non espressi entro la metà del termine del procedimento, si intendono acquisiti come favorevoli.

Per tutte le forme pubblicitarie eseguite in forma ambulante, è richiesto il parere del Comando Vigili Urbani.

Il rilascio delle autorizzazioni di posizionamento ed alla installazione delle forme pubblicitarie di cui sopra nei centri abitati è di competenza del Comune salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell' art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Art. 8 - Autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari permanenti

La richiesta di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari permanenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico –Edilizia Privata, con i dati anagrafici, il codice fiscale o eventuale partita IVA del richiedente (persona fisica o società) corredata dalla seguente documentazione:

- n. 3 disegni del mezzo pubblicitario in scala adeguata tale da individuarne tutti gli elementi essenziali.
- n. 1 fotografia a colori della facciata dell'edificio o altra posizione ove si vuole installare il mezzo pubblicitario.
- n. 1 copia della descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario richiesto con indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e il colore e la qualità ed intensità della luce per i mezzi luminosi ovvero copia del relativo catalogo contenente le informazioni di cui al presente punto.
- n. 1 estratti di PRG in scala 1:2000 con indicata l'esatta posizione del mezzo pubblicitario e indicazione del numero di mappale;

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di 7 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente, le stesse saranno archiviate previa comunicazione agli interessati.

Art. 9 - Dichiarazione di imposta

I soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al Concessionario, se il servizio è in appalto, apposita dichiarazione, in carta semplice, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le generalità e la residenza dell'utente, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, nonché tutte le altre notizie utili al fine dell'esatta applicazione della tariffa e del presente Regolamento, utilizzando l'apposito modello che viene messo gratuitamente a disposizione degli interessati.

La predetta dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione o licenza comunale prevista nel caso di esposizione di insegne, vetrinette pubblicitarie, cartelli o di qualunque altro mezzo pubblicitario installato all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore ai 12 mesi.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata per conto proprio od altrui con pannelli luminosi, o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno stesso.

Art. 10 - Pagamento dell'imposta

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento della seconda cifra decimale in eccesso se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5, oppure per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al precedente articolo.

L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno salvo diversa disposizione di legge.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera € 1.550,00.

Art. 11 - Rettifica e accertamento d'ufficio

Entro due anni dalla data di cui la dichiarazione è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune, o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta e della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante designato a tal fine dal concessionario.

Art. 12 - Rimborsi

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta semplice in ordine alla quale dovrà provvedere nel termine di novanta giorni il Funzionario responsabile dell'imposta o il rappresentante del concessionario.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella stessa misura prevista in relazione alle imposte erariali a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 13 - Procedimento esecutivo

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento viene riscossa coattivamente con il procedimento di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art.14 - Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e secondo disposto dal presente regolamento per l'attuazione del predetto decreto

Art.15 - Pubblicità ordinaria

Per la pubblicità ordinaria annuale, per la pubblicità di durata superiore a tre mesi, per la pubblicità effettuata con veicoli e per la pubblicità viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate all'esposizione diretta di tali mezzi, si applica l'imposta ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata in conformità all'art.21, nella misura stabilita per anno solare, indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:

compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento;

superiore a mq. 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento .

Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 10 dell'art.21.

Art.16 - Pubblicità ordinaria con veicoli

1. L'imposta per la pubblicità ordinaria effettuata con veicoli si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1 comma dell'art.13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie.
2. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni stabilite all'art. 15, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100 per cento.
4. Per i veicolo adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.

5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
7. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati

Art.17 - Pubblicità con veicolo dell'impresa

1. L'imposta per la pubblicità effettuata per proprio conto con veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno solare:
 - al Comune ove ha sede l'impresa o qualsiasi sua dipendenza;
 - ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
 - secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità all'art.13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dell'imposta è raddoppiata.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta degli agenti autorizzati

Art.18 - Pubblicità con pannelli luminosi

l'imposta per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli si applica, indipendentemente dal numero di messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe di appartenenza del Comune, dal primo comma dell'art.14 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie

Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella annua.

Per la pubblicità che ha durata superiore a tre mesi si applica la tariffa annua.

L'imposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica in misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.

Art.19 - Pubblicità con proiezioni

1. L'imposta per la pubblicità con proiezioni effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico, si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art.14 del D.Lgs. n. 507/1993, per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a trenta giorni si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà di quella di cui al presente comma.

Art.20 - Pubblicità varia

1. La tariffa dell'imposta per la pubblicità effettuata:
 - 1.1.con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per la classe del comune, dal primo comma dell'art.15 del decreto. Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo pubblicitario ;

- 1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del Comune dall'art.15, secondo comma, del decreto;
 - 1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe del Comune dall'art.15, terzo comma, del decreto;
 - 1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe del Comune, dal quarto comma dell'art. 15 del decreto.
 - 1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dell'art.15 del decreto
2. L'indicazione "decreto", contenuta nei precedenti commi, s'intende riferita al D.Lgs. 15 novembre, n. 507 e successive modifiche.

Art. 21 - Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.

Quando sussistono incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Art. 22 - Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sulla pubblicità:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività esercitata nei locali stessi; i mezzi pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali suddetti purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico:
 - 1) esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta;

- 2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq.;
- c) la pubblicità all'interno, sulle facciate esterne o sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
- d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o all'interno, nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto titolare del servizio; le tabelle esposte all'esterno delle predette stazioni o lungo l'itinerario di viaggio, limitatamente alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli, barche e simili soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegue scopi di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

DA FINANZIARIA 2005: STRISCIONI DI ASSOCIAZIONI ALL'INTERNO DEI CAMPI SPORTIVI NON PAGANO

Art. 23 - Piano generale degli impianti pubblicitari

Il Comune, con apposito provvedimento, adotta il piano generale degli impianti pubblicitari, con il quale determina gli ambiti del territorio comunale nel quale sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna e gli impianti per le pubbliche affissioni e le modalità di installazione.

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

Il Servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del Servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Il Comune di Albino con popolazione al 31/12/2003 di nr 17058 abitanti è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno 12 mq per ogni mille abitanti.

La superficie degli impianti pubblicitari viene così ripartita:

- 20% destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica
- 80% destinata alle affissioni di natura commerciale

Art. 25 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Art. 26 - Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento della seconda cifra decimale in eccesso se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5, oppure per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni .

L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato.

Art.27 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.
2. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio, o del concessionario, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
4. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e :
per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
5. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
6. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui essa è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio, con la data di scadenza prestabilita.
8. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato da avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, l'ufficio provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto, al committente.
9. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente, per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento

della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio provvede a rimborsare integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.

11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consente di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dai diritti eccedenti.

12. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione scritta, può autorizzare l'ufficio ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella di cui spetta il rimborso.

13. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata disposizione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

14. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

15. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.

16. Nell'ufficio devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta :le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, il registro cronologico delle commissioni.

Art. 28 - Procedimento esecutivo

Per il procedimento esecutivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 29 - Tipologia degli impianti per le pubbliche affissioni

Gli impianti delle pubbliche affissioni hanno le seguenti caratteristiche:

A) STENDARDI MONOFACCIALI E BIFACCIALI (100X140 - 200X140):

impianti in acciaio zincato brunito con eventuali elementi di completamento quali cestini portarifiuti o fioriere in

cemento preconfezionato in basso.

B) TABELLE MURALI:

Impianti di formato cm. 70x100, 100x140, 140x200 costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallici (in alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli standardi.

C) TRESPOLI:

Impianto a pianta triangolare composta da tre tabelli di dimensioni di cm. 140x200.

Per linea, colore e materiale devono essere analoghi ai modelli precedenti ed essere installati in spazi aperti e di passaggio.

L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale.

Ove possibile, l'impianto può avere, a completamento, panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

D) POSTERS:

Impianto di dimensioni di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli.

L'impianto deve essere costituito da una tabella di fondo metallico ed essere sostenuto da tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio T, racchiuso con una cornice in alluminio alta cm. 20 colorata opportunamente.

Art.30 - Tariffe - applicazione e misura

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o Concessionario che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativa ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70x100, nella misura stabilita per la classe del Comune dal secondo comma dell'art.19 del D. Lgs. n 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione.
4. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
5. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
6. Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
7. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.

Art.31 - Tariffa - Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà :
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali ;
 - d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza

Art.32- Diritto – Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
 - e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità.
3. Per i manifesti di cui alla lettera d) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

CAPO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI - CONTENZIOSO

Art.33 - Sanzioni tributarie

Le sanzioni tributarie sono disciplinate dall'articolo 23 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/93, dall'articolo 12 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 473/97 e dall'articolo 13 comma 2 del D.Lgs.471/97.

Art.34- Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

Art.35 - Sanzioni Amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nella autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e

l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.
Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.
6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti .
7. I comuni ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'installazione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione avvalendosi, previa integrazione contrattuale, della collaborazione dei concessionari ai sensi dell'art. 24 c. 5 bis del D. Lgs 507/1993

Art.36 - Giurisdizione tributaria

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale.

Art.37 -Procedimento

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art.20 del decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico, presso tutti gli uffici interessati a norma dell'art. 23 della legge 7.8.1990 n. 241 così come modificato dall'art. 4 c. 2 della L. 265/1999, affinché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 39 - Abrogazioni

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge. E' abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 1973.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dal primo gennaio 2005.